

Ditta Trapani Servizi S.p.A. - Società Controllata ai sensi dell'art.2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art.2497sexies da parte del Comune di Trapani. P.I.: 01976500817
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Impianto di selezione e biostabilizzazione dei R.U. e compostaggio della F.O.R.D. sito in c.da Belvedere nel territorio del Comune di Trapani. Rinnovo dell'A.I.A D.R.S. n. 913 del 15.9.2008 con contestuale modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29octies del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

REPUBBLICA ITALIANA



Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti
Servizio 8 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - A.I.A

Il Dirigente generale

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24.9.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- Vista la Direttiva 2010/75/UE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- Vista la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.6.2015;
- Vista la Decisione della Commissione Europea 2018/1147/UE del 10.08.2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Visto il Regolamento (CE) n.2003/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi;
- Visto il Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265 *"Testo Unico delle leggi sanitarie"*;
- Vista la legge 2 febbraio 1974, n.64 *"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"* e ss.mm.ii.;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- Visto il d.lgs.42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*;
- Visto il d.lgs.ce che: *"è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi ..."* e l'Allegato D, da cui emerge chiaramente la responsabilità dell'attribuzione dei codici rifiuti relativi ai rifiuti prodotti in capo ai produttori stessi;
- Visto il d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., recante *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- Visto il d.lgs.75 del 29 aprile 2010 recante *"Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"*;
- Visto il d.lgs.159 del 6 settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. *"codice antimafia"*, e le successive disposizioni correttive e integrative di cui al d.lgs.218 del 15 novembre 2012;
- Visto il d.lgs. 50/2016 *"Codice dei contratti pubblici"* e ss.mm.ii.;
- Visto il d.lgs. 104 del 16.6.2017, *"Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n.114"*;
- Visto il d.lgs. 116 del 03.9.2020, *"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"*;
- Visto il d.lgs. 121 del 03.9.2020, *"Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti"*;

- Visto il D.P.R. n.357 del 08 marzo 1997 e ss.mm.ii. recante il *“Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”*;
- Visto l’art.40 della l.r. 27/1986, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la l.r.24 del 24 agosto 1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”*;
- Visto il DPR 6 giugno 2001 n.380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e ss.mm.ii.;
- Visto il parere dell’ufficio legislativo e legale prot. 25115 - 137/II/2012 del 19.9.2012 in base al quale, tra l’altro, gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista l’Ordinanza Commissariale del 29 maggio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n.27 del 14.6.2002, con la quale vengono approvate le *“Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”*;
- Vista l’Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02.12.2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 8 del 20.02.2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il D.P.R. n.151 dell’1 agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”*;
- Visto il D.P.R. n.120 del 13 giugno 2017 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n.133”*, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164”, che all’art.31 ha abrogato il D.M. n.161/2012;
- Visto il Decreto ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il decreto n. 161 del 10 agosto 2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 29 gennaio 2007 *“Emanazione di Linee Guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti per le attività elencate nell’allegato I del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”*;
- Visto il D.M. Ambiente 17 dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”* (SISTRIS) e ss.mm.ii.;
- Vista la Circolare di Coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0022295 GAB del 27.10.2014 recante *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”*;
- Vista la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento prot. 4064 del 15.3.2018 avente per oggetto *“Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*;
- Viste le Linee Guida dell’ISPRA n.145/2016, relative ai *“Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 Dicembre 2015 n.221”*, pubblicate sul sito web dell’ISPRA, in data 7 dicembre 2016 e in particolare il paragrafo n. 3, che individua le tipologie di rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art. 6 del d.lgs.36/2003, e il successivo paragrafo n. 4, che individua alla tabella 7 i rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata che devono essere destinati a operazioni di riciclaggio e recupero atteso che *“solo gli scarti derivanti dal loro trattamento possono essere ammessi in discarica”*;
- Vista la l.r.10 del 15 maggio 2000 recante *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”*;
- Vista la l.r. 6 del 3 maggio 2001 *“Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2001”* ed in particolare l’art. 91, concernente le norme sulla valutazione di impatto ambientale;
- Vista la l.r.9 del 8 Aprile 2010 recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti*

- inquinati*” e ss.mm.ii.,
- Vista la l.r.3 del 9 gennaio 2013, avente titolo *“Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.”*, ed in particolare l’art. 1, comma 6, con la quale si introduce all’art. 18 della L.R. 9/2010 il comma 5^{ter} recante *“Relativamente agli impianti di cui al comma 1 sono assegnate, altresì, all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità le competenze di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni”*.
- Vista la l.r. 26 maggio 2012, n. 11 *“Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2012. Legge di stabilità regionale”*, che all’art. 11 comma 109 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti ai fini dell’istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi all’A.I.A.;
- Vista la l.r.9 del 7 maggio 2015 *“Disposizione programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, che con il comma 6 dell’art. 98 ha modificato il comma 5 dell’art.68 della l.r.21 del 12 agosto 2014 disponendo che *“i decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi”*;
- Vista la l.r.1 del 22 febbraio 2019 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019. legge di stabilità regionale”* e in particolare l’art.36 *“Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi e autorizzativi”*;
- Vista la l.r.7 del 21 maggio 2019 *“Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”* e in particolare l’art.6 *“Conflitto di interessi e obbligo di astensione”*;
- Visto il D.A. 176/GAB del 09.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che approva il *“Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’area e dell’ambiente”*;
- Visto il D.D.G. n. 92 del 21.8.2007 dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che recita *“l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità Competente ai sensi della normativa vigente a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza dei servizi di questo Dipartimento”*;
- Visto il *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani”* approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n.179 del 02.8.2012;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 28.5.2015 n. 100 che valuta positivamente sia la Valutazione Ambientale Strategica, sia la Valutazione di Incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* dell’11.7.2012;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto *“Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio – Approvazione”*;
- Visto il Decreto presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 *“Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”*;
- Viste le misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.524/GAB del 31.01.2018, di adozione del PTPCT - Aggiornamento 2018-2020;
- Vista la l.r. n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell’amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la *“rimodulazione dell’assetto organizzativo di natura endoprocedimentale”* nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- Visto il D.D.G. 232 del 28.5.2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29^{ter} e seguenti del d.lgs.152/2006 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto	il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n.33 del 17 luglio 2019, di approvazione del Regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art.13 comma 3 della l.r.3/2016;
Visto	il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n.264 del 14.6.2020, l'ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;
Vista	la Delibera del comitato nazionale dell'albo nazionale gestori ambientali del 16.7.1999, e ss.mm.ii., relativa ai requisiti tecnici del Responsabile tecnico;
Vista	la disposizione commissariale (ex O.P.C.M. 3887) del 31 luglio 2012 n. 81 che approva il " <i>programma per la prevenzione della produzione dei rifiuti in Sicilia</i> ";
Visto	il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 2 del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n.913 del 15.9.2018, con la quale viene rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del d.lgs.59/2005 e quindi ai sensi del d.lgs.152/2006, alla Società (GESTORE IPPC) Trapani Servizi spa con sede legale in via Erice Mazara, 19 Trapani, l'A.I.A. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di selezione e biostabilizzazione di R.S.U. da sorgere in contrada Belvedere nel territorio del Comune di Trapani. Impianto autorizzato per le operazioni di smaltimento D8, D9 e D15, dell'allegato B alla parte IV del d.lgs.152/2006, nonché alle operazioni di recupero R3, R4, R5 e R13 dell'allegato C sempre alla parte IV del citato d.lgs., per il trattamento dei seguenti codici CER: <ul style="list-style-type: none"> - 200301 rifiuti urbani non differenziati - 150106 imballaggi in materiali misti - 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 - 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense - 200201 rifiuti biodegradabili - 200302 rifiuti dei mercati - 200307 rifiuti ingombranti - 200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti - 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
Preso atto	Per un quantitativo complessivo di trattamento giornaliero pari a 40 t/h per 16 ore. della nota 30162 del 27.07.2020 con la quale il D.R.A.R. ha approvato alla ditta Ambitek S.r.l le garanzie finanziarie inerenti la comunicazione di campagna mobile ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D. Lgs n. 152/2006 da effettuare, per 4 mesi, presso il sito di Trapani C.da Belvedere gestito dalla Trapani Servizi S.p.A. giusto DRS 913/2008, mediante impianto mobile di biostabilizzazione autorizzato con D.D.G. n. 10 del 20.11.2018;
Preso atto	della nota 10621 del 15.3.2021 con la quale il D.R.A.R. ha approvato alla ditta Ambitek S.r.l le garanzie finanziarie inerenti la prosecuzione, in continuità, e per ulteriori 4 mesi, della comunicazione di campagna mobile di cui alla citata nota prot.30162/2020;
Vista	la nota 2106 del 14.03.2018, acquisita al protocollo del D.R.A.R. al n.10625 del 14.03.2018 con la quale la Trapani Servizi S.p.A. con sede legale in Trapani, nella via Libica, 1, C.F./P.IVA 01976500817, n.q. di Gestore dell'impianto IPPC di cui al Decreto A.I.A. D.R.S. n.913 del 15.9.2008, chiede il rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione sopra citata, ricadente nel comparto Industria Rifiuti - punto 5.3 lett. b) così come definito dall'allegato VIII alla parte II del d.lgs.152/2006, con contestuale richiesta di modifica non sostanziale, allegando la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Relazione tecnica ai sensi dell'art.29ter, comma, 1 del d.lgs.152/2006;</i> - <i>Copia del progetto autorizzato con D.R.S. n.913 del 15.9.2008;</i> - <i>Elaborato progettuale esecutivo di adempimento prescrizioni (tettoia piazzale di conferimento);</i> - <i>Progetto linea by-pass del capannone di trattamento del TMB;</i> - <i>Ricevuta di versamento tassa di concessione governativa.</i>
Considerati	gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 19.7.2019, giusta convocazione prot. 29486 del 09.7.2019, per la definizione dell'istanza 2106/2018, da cui è emerso: <ul style="list-style-type: none"> - <i>che gli elaborati allegati al D.R.S. 913/2008 riportano la data del 30.10.2006 e che il MATTM in data 29 gennaio 2007 ha emanato le Linee Guida per l'individuazione e</i>

utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestioni rifiuti, e pertanto vi è la necessità, da parte della Ditta, di dover asseverare l'aderenza del progetto a tali Linee Guida, producendo un elaborato di raffronto tra quanto richiesto dalla Linee Guida di cui al D.M. del 2007 e la situazione in essere, al fine di soddisfare quanto previsto dall'art.29 octies del d.lgs.152/2006.”

- che vi è la necessità da parte della Trapani Servizi di:
 - a) *indicare i tempi di realizzazione della tettoia del piazzale di ricevimento rifiuti già prescritta dalla Provincia Regionale di Trapani in data 21/01/2014 e ribadita dalla Struttura Territoriale ARPA di Trapani durante il sopralluogo del 06/11/2018, che la Società intende realizzare come soluzione temporanea sino al ripristino delle condizioni antecedenti all'incendio del 2016;*
 - b) *descrivere gli accorgimenti previsti per limitare la diffusione di polveri ed odori molesti durante le operazioni di ricevimento e di pretrattamento dei rifiuti, tra cui l'impianto di abbattimento odori collegato alla tettoia prescritto dalla Provincia Reg. di Trapani nel sopralluogo di cui sopra;*
 - c) *descrivere in maggior dettaglio il processo di biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato, anche con riferimento alle dimensioni dei cumuli di rifiuto ed alle modalità di controllo della fase ACT che consentono di ottenere IRDP < 1000 mg 1000 mg O₂ × KgSV⁻¹ × h⁻¹ al termine del previsto periodo di 28 giorni;*
 - d) *descrivere in maggior dettaglio il processo di compostaggio e maturazione del rifiuto organico raccolto separatamente (ad. es. rifiuti di cucine e mense, sfalci di potatura, rifiuti dei mercati ortofrutticoli, fanghi di depurazione di cui alla relazione tecnica del marzo 2018) e di indicare il tipo di prodotto finale che si intende ottenere (ammendante compostato misto ACM e/o ammendante compostato con fanghi ACF);*
 - e) *sempre con riferimento al compostaggio, indicare in quali zone dell'impianto e con quali attrezzature e modalità saranno svolte le operazioni di ricevimento, di pretrattamento, le fasi ACT e di maturazione (anche in termini di durata dei trattamenti), lo stoccaggio dei prodotti. Occorre anche descrivere i controlli sul processo e sui rifiuti/prodotti;*
 - f) *chiarire quali tra le attività/operazioni descritte nella relazione tecnica del 12/03/2018 la società intenda mantenere e a quali intenda rinunciare, aggiornando di conseguenza anche l'elenco dei codici CER;*
 - g) *come chiesto anche dal DAR, relazionare sullo stato di applicazione delle B.A.T. per il trattamento di rifiuti e produrre contestualmente un crono programma con indicazione dei tempi e delle azioni eventualmente necessari, nel caso non ritenesse possibile l'immediato adeguamento dell'impianto;*
 - h) *a parere di questa Agenzia, se il sovrappeso da pretrattamento del rifiuto indifferenziato, CER 191212, è destinato a smaltimento in discarica, il gestore dovrà verificare, attraverso l'analisi merceologica secondo i "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221" di Ispra, che il contenuto di materiale organico putrescibile sia minimo e comunque inferiore al 15%;*

Considerati gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 25.02.2020, giusta convocazione prot. 2787 del 23.01.2019, da cui è emerso che ai fini del procedimento di rinnovo-riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29octies del d.lgs. 152/06 vi è la necessità di “*valutare la validità del parere di compatibilità ambientale propedeutico all'Autorizzazione Integrata Ambientale originaria che, non riscontrato in atti, si richiede alla Trapani Servizi di produrne copia, avviando, da parte del proponente una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9 del d.lgs.152/06*”;

Vista la nota 2557 del 19.3.2020, acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.11464, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. non avendo riscontrato nei propri archivi il giudizio di compatibilità ambientale -che ascrive al provvedimento prot. 590 del 10.6.2004 rilasciato dal MATTM- chiede di effettuare un accesso agli atti presso il D.R.A.R. al fine di reperire l'atto medesimo;

Vista la nota 12185 del 26.3.2020, con la quale il D.R.A.R. riscontra la richiesta di accesso agli atti della Trapani Servizi S.p.A. rappresentando che già in sede di C.d.S. del 25.02.2020, l'Ufficio aveva evidenziato la necessità di reperire il documento in parola per il tramite

- della Ditta, in ragione della non disponibilità nei propri archivi;
- Vista la nota 4142 del 12.05.2020, acquisita al prot. del D.R.A.R. al n.19105 del 14.5.2020, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. ha trasmesso all'ARTA Servizio 1 VIA-VAS la richiesta di attivazione della procedura di cui dall'art. 6 c. 9 del d.Lgs. 152/06;
- Vista la nota 9388 del 18.11.2020, acquisita in pari data al prot. del D.R.A.R. al n.45728, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. richiede l'inclusione nell'autorizzazione all'esercizio di *modifiche non sostanziali che riguardano la possibilità di utilizzo esclusivamente in caso di emergenza dovuta a malfunzionamenti, manutenzioni straordinarie, fermi impianto, cause di forza maggiore, etc., ed esclusivamente in sostituzione delle parti di impianto fisso autorizzate, i seguenti impianti mobili:*
- *D.D.G. n. 402 del 08/05/2018 per la tritovagliatura;*
 - *D.D.G. n. 1376 del 20/11/2018 per la biostabilizzazione in biotunnel;*
- allegando la seguente documentazione:
- DDG 1376/2018 – Autorizzazione impianto mobile biostabilizzazione;
 - DDG_402/2018– Autorizzazione impianto mobile tritovagliatura;
 - DRS_913/2008 – Autorizzazione impianto mobile biostabilizzazione;
 - lista di controllo per art 6 c 9 impianti mobili in belvedere 18_11_2020-signed;
 - RS05REL0001A0-signed – Relazione Tecnica impianto mobile di biostabilizzazione;
 - visura Trapani Servizi Aggiornata 10-11-2020 Nuovo Collegio Sindacale-signed;
- Visto il D.R.S. n. 1196 del 24.11.2020 del Servizio 1 VIA-VAS dell'A.R.T.A. con la quale sono state escluse le modifiche dell' "Impianto di trattamento e biostabilizzazione R. U. sito in Cda Belvedere nel Comune di Trapani autorizzato con D.R.S. n. 913 del 15.09.2008" dalle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte II del d.Lgs. n. 152/2006 alle condizioni di cui al rapporto istruttorio prot. D.R.A. n. 69044 del 23.11.2020;
- Visto il D.R.S. n. 1197 del 24.11.2020 del Servizio 1 VIA-VAS dell'A.R.T.A. con la quale sono state escluse le modifiche dell' "Impianto di trattamento e biostabilizzazione R. U. sito in Cda Belvedere nel Comune di Trapani autorizzato con D.R.S. n. 913 del 15.09.2008" dalle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte II del d.Lgs. n. 152/2006 fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi sopraccitati e l'adeguamento dell'installazione IPPC alle B.A.T. Conclusions relative agli impianti di trattamento rifiuti adottate dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018, da verificare nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29octies del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.R.S. n. 913 del 15.09.2008;
- Vista la nota n. 1023 dell'11.02.2021, acquisita al prot. del D.R.A.R. in pari data al n. 6080, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. trasmette così come richiesto in sede di C.d.S. del 25.02.2020 il Giudizio di Compatibilità Ambientale relativo all'impianto TMB di Trapani di cui all'Ordinanza Commissariale 29.11.2004 pubblicata nella GURS n. 3 del 21.01.2005 ed in aggiunta:
- *visura Camerale*
 - *documento di identità del Legale Rappresentante*
 - *documento di identità del Progettista*
 - *A1 - Relazione Tecnica Illustrativa*
 - *A2 - Piano di Monitoraggio e Controllo*
 - *B01 - Layout - Stato di fatto*
 - *B02 - Layout - Progetto*
 - *B2 - Linee acque di progetto*
 - *B4 - Emissioni di progetto*
- Vista la nota n.1623 del 02.3.2021, acquisita al prot. del D.R.A.R. il 03.3.2021 al n.9072, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. chiede di non tenere conto ai fini dell'istruttoria degli elaborati progettuali trasmessi con nota 1023/2018, e ripropone ai fini del procedimento la seguente documentazione:
- *relazione Integrativa sulla Conformità alle B.A.T.;*
 - *Piano Monitoraggio e Controllo;*
 - *lista di controllo per art 6 c 9 impianti mobili in belvedere 18_11_2020;*
 - *richiesta modifica non sostanziale AIA 18_11_2020prot.n. 9388del 18.11.2020;*

- *domanda art6c9 Trapani.Servizi rinnovo DRS913.2008;*
- *lista di controllo per la valutazione preliminare rev 05-05;*
- *relazione tecnica Rev. gennaio 2020;*
- *Tav. B1 plan. - layout e reg.acque STATO DI FATTO;*
- *Tav. B2 plan. - layout e reg.acque STATO DI PROGETTO;*
- *Tav. B3 plan. - punti di emissione in atmosfera;*

Considerati gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 10.03.2021, giusta convocazione prot. 8495 del 26.02.2021;

Considerati gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 22.03.2021, giusta convocazione prot. 10546 del 12.03.2021;

Preso atto dei seguenti pareri, assensi e/o dichiarazioni sul procedimento in oggetto:

- parere favorevole trasmesso dall'ASP Trapani - Area Igiene e Sanità Pubblica con la nota del 12.07.2019, acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.30039;
- parere favorevole trasmesso dall'ASP Trapani - Spresal con la nota 76917 del 17.7.2019 ed acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.30602;
- nota del L.C.C. di Trapani, n.27420 del 17.7.2019, acquisito al protocollo del D.R.A.R. al n.30759 del 18.7.2019, con la quale, in riferimento al procedimento de quo e all'attuale fase autorizzativa, si dichiara non competente a rendere le proprie determinazioni;
- parere favorevole trasmesso dall'ARPA con la nota 10116 del 25.02.2020, acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.7985;
- reitera parere favorevole con prescrizioni da parte dell'ARPA con la nota n.12446 del 10.3.2021, acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.10007;
- parere favorevole trasmesso dal Settore Urbanistica del Comune di Trapani con la nota 23304 del 10.3.2021, acquisita al protocollo del D.R.A.R. in pari data al n.10029;
- dichiarazione da parte del Servizio 1 del Dip. Ambiente dell'ARTA, a verbale nella C.d.S. del 10.03.2021: *“il Servizio 1 sul procedimento riguardante il rinnovo/riesame della piattaforma di c.da Belvedere, gestita dalla Trapani Servizi, si è determinato con 2 decreti emessi in data 24.11.2020 aventi rispettivamente n. 1196 e 1197, per delle richieste ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs.152/2006 finalizzate a delle modifiche non sostanziali dell'impianto. Precisa che l'impianto è in possesso di una valutazione ambientale piuttosto datata, rilasciata con Ordinanza Commissariale del 27.11.2004 ed è stato verificato che l'impianto sostanzialmente non ha subito modifiche rispetto a quanto assentito nel 2004 dal punto di vista ambientale e dell'autorizzazione all'esercizio con O.C. n.3334/2004, per questo, in merito al procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.R.S. n.913 del 15.9.2008, chiede al gestore di confermare che, a meno delle modifiche per le quali è stata richiesta la valutazione preliminare in data 09/09/2020 (prot. D.R.A.R. n. 52681 del 09/09/2020) e in data 18.11.2020 (prot. D.R.A.R. n.67833 del 18.11.2020) l'installazione IPPC non abbia subito modifiche rispetto al progetto per il quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha espresso, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. n.3334 del 23.01.2004, giudizio di compatibilità ambientale positivo con Ordinanza Commissariale del 29.11.2004 acquisito il parere favorevole con prescrizioni, n. 590 del 10 giugno 2004, reso dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*
- dichiarazione da parte del soggetto proponente, a verbale nella C.d.S. del 10.03.2021: *“La Trapani Servizi conferma che l'installazione IPPC non ha subito modifiche rispetto al progetto per il quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia ha espresso, ai sensi dell'art.2, comma 4, dell'O.P.C.M. n.3334 del 23.01.2004, giudizio di compatibilità ambientale positivo con Ordinanza Commissariale del 29.11.2004 acquisito il parere favorevole con prescrizioni, n. 590 del 10 giugno 2004, reso dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*
- dichiarazione da parte del Comando dei VV.F. di Trapani, a verbale nella C.d.S. del 22.3.2020: *“La realizzazione della tettoia e della seconda vasca di raccolta del percolato oltre che al posizionamento del tritovaglio, così come dichiarato con elaborati e relazioni trasmessi dalla Ditta non presentano aggravio di rischio delle*

attività di cui all'art.4 del D.P.R. 108/2011 n.151. Chiede che venga predisposto il Piano di Emergenza Interno, così come previsto dalle Linee Guida del Ministero degli Interni in merito alla gestione degli stoccaggi dei rifiuti da trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani e alla Prefettura di Trapani”;

Considerato

che l'impianto realizzato presso il sito di c.da Belvedere è ricompreso fra quelli annoverati all'interno della famiglia dei Trattamenti Meccanico/Biologici (TMB), così come individuati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2007 (d.lgs.18 febbraio 2005, n.59 - *Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti*).

Il trattamento meccanico-biologico, nel caso di specie, è costituito da due diverse fasi:

- *Trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato. Il rifiuto viene vagliato per separare le due frazioni merceologiche (frazione secco-leggera e frazione umida) da avviare ai successivi sistemi di trattamento (collocazione di discarica) e/o valorizzazione;*
- *Trattamento biologico della frazione umida, il cui scopo è la stabilizzazione delle componenti organiche degradabili, da collocare in discarica o da sottoporre a ulteriori trattamenti di finissaggio per possibili riusi, quali la costituzione dello strato finale di capping di discariche esaurite.*

Risulta essere autorizzato con i seguenti provvedimenti:

- Giudizio di compatibilità ambientale rilasciato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3334 del 23.01.2004, con Ordinanza Commissariale del 29.11.2004 in forza del parere, favorevole con prescrizioni, n. 590 del 10 giugno 2004, reso dalla commissione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Servizio 2 V.I.A. V.A.S. (oggi Servizio 1), con D.R.S. n. 913 del 15.09.2008, alle operazioni di smaltimento D8, D9 e D15 e alle operazioni di recupero R3, R4, R5 e R13 degli Allegati B e C alla Parte Quarta del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'impianto è stato autorizzato per una potenzialità massima di 40 t/ora per 2 turni giornalieri di 8 ore lavorative ciascuno.

I codici CER ammessi in impianto, come indicato all'art.4 del DRS n.913 del 15.9.2008 sono:

- 20.03.01 rifiuti urbani non differenziati;
- 15.01.06 imballaggi in materiali misti;
- 19.12.12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11;
- 20.01.08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
- 20.02.01 rifiuti biodegradabili;
- 20.03.02 rifiuti dei mercati;
- 20.03.07 rifiuti ingombranti;
- 20.03.99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Nell'ambito del procedimento di rinnovo la Trapani Servizi rinuncia espressamente al codice CER 19.08.05 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane).

Con D.R.S. 1196 del 24.11.20, all'esito della valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii., è stato escluso, con condizioni, dalle procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della Parte II del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l'utilizzo di impianti mobili all'interno dell'installazione IPPC in parola, quali impianti di riserva al fine di garantire l'esercizio delle attività autorizzate in condizioni di fermo degli impianti a causa di malfunzionamenti, eventi accidentali o manutenzioni straordinarie. In particolare questi impianti di emergenza sono costituiti da:

- impianto mobile di tritovagliatura di potenzialità pari a 60 t/h e 480 t/g considerando 8 ore lavorative/giorno (operazioni D14 e R12 di cui all'all. B e C alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii)
- impianto mobile di biostabilizzazione della frazione organica, avente potenzialità massima pari a 300 t/g (operazioni D8 e R3 di cui all'all. B e C alla parte quarta del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii); la fase di biostabilizzazione sarà eseguita con l'utilizzo di biotunnel

Con D.R.S. 1197 del 24.11.20, all'esito della valutazione preliminare ex art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., sono state escluse, con condizioni, dalle procedure di

valutazione ambientale previste dal Titolo III della Parte II del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii, le modifiche richieste dalla Trapani Servizi s.p.a. consistenti in:

- copertura del piazzale di ricezione rifiuti mediante tettoia;
- realizzazione di ulteriori 2 vasche di raccolta percolato: una da 20,4 mc a servizio del parco aerato ed una seconda vasca da 26 mc a servizio delle fasi di selezione e di biostabilizzazione;
- integrazione dell'operazione R12 nell'autorizzazione, intesa come ricondizionamento dei rifiuti non pericolosi, finalizzata ad eliminare le frazioni estranee;
- mantenimento di un bypass, tramite nastri trasportatori, per consentire l'operatività dell'impianto anche in caso di fermi per attività manutentiva all'interno del capannone di trattamento meccanico.

La Società intende svolgere l'attività di:

- compostaggio della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata con produzione di Ammendante Compostato Misto (ACM);
- trattamento (triturazione e vagliatura) del rifiuto indifferenziato e successiva biostabilizzazione del sottovaglio (F.O.R.S.U.) con produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS).

Le attività per il trattamento delle due tipologie di rifiuti saranno svolte in impianto, con sezioni separate.

Le fasi di pretrattamento del rifiuto indifferenziato e dell'organico da RD, come già detto, sono

completamente separate e indipendenti. Il sistema di trattamento considera:

- per la biostabilizzazione un ciclo medio di permanenza all'interno di ca. 21 giorni
- per il compostaggio un ciclo medio di permanenza all'interno di ca. 90 giorni.

L'attività di tritovagliatura del rifiuto indifferenziato, svolta all'interno del capannone di pretrattamento, è inquadrata come operazioni D13 e D14.

L'attività di deferrizzazione del rifiuto indifferenziato, svolta all'interno del capannone di pretrattamento, è inquadrata come operazione R12; è richiesto l'inserimento di questa operazione nel rinnovo dell'A.I.A.. Il ferro viene stoccato all'interno del capannone di pretrattamento in dei cassoni scarrabili; l'attività di stoccaggio è inquadrata come operazione R13. La compattazione del sopravaglio, con la successiva formazione di balle da inviare in discarica, è inquadrata come operazione D14.

Codice EER	Descrizione	Operazione	Quantità (ton/die)	Area stoccaggio	Tipo stoccaggio
20.03.2001	rifiuti urbani non differenziati	D15, D14, D13, D8, R12	500	Area ricezione	Piattaforma impermeabilizzata
15.01.2006	imballaggi in materiali misti	D15	10	Piazzale	Cassoni a tenuta
19.12.2012	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	D15, D8	30	Area ricezione	Piattaforma impermeabilizzata
20.01.2008	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13, R12, R3	50	Area interna capannone sud	Piattaforma impermeabilizzata
20.02.2001	rifiuti biodegradabili	R13, R12, R3		Area interna capannone sud	Piattaforma impermeabilizzata
20.3.2002	rifiuti dei mercati	R13, R12, R3		Area interna capannone sud	Piattaforma impermeabilizzata
20.3.2007	rifiuti ingombranti	D15	5	Piazzale	Cassoni a tenuta
20.3.1999	rifiuti urbani non specificati altrimenti	D15, D14, D13, D8, R12	10	Area ricezione	Piattaforma impermeabilizzata

Visti i pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nel corso delle conferenze di servizi tenutesi nel corso del procedimento;

Considerato che l'impianto di TMB è stato messo in esercizio per il tramite di provvedimenti *extra ordinem* e vi è la necessità di rafforzare la prevenzione e la riduzione degli impatti ambientali derivanti dall'attuale gestione dei rifiuti nel sito di c.da Belvedere, dando una regolamentazione in ordinario;

Ritenuto che l'installazione riveste carattere di pubblica utilità;

Visti tutti i pareri e le prescrizioni, delle quali il proponente ha preso atto ed accettato;

Ritenuto di dover assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione in atti, in linea con la normativa vigente e pertanto di potere approvare il progetto di "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Impianto di selezione e biostabilizzazione dei R.U. e compostaggio della F.O.R.D. sito in c.da Belvedere nel territorio del Comune di Trapani. Rinnovo dell'A.I.A. D.R.S. n.913 del 15.09.2008 con contestuale modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29octies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.." che ricomprende le

seguenti modifiche ed integrazioni:

- realizzazione struttura di circa 1000mq, in acciaio, quale copertura del piazzale di ricezione rifiuti;
- realizzazione di ulteriori 2 vasche di raccolta del percolato: una da 20,4 mc a servizio del "parco aerato" (dove avviene la fase di maturazione del compost) e una seconda vasca da 26 mc a servizio delle fasi di biostabilizzazione e del sistema di biofiltrazione. Il serbatoio da 20.4 mc sarà realizzato in c.a.v. e collocato all'interno di una vasca in cls preesistente;
- integrazione del bypass trasporto rifiuti ai fini dell'operatività in caso di attività straordinarie;
- integrazione dell'operazione R12 nell'Autorizzazione, intesa come ricondizionamento dei rifiuti non pericolosi, finalizzata ad eliminare le frazioni estranee;
- autorizzazione ad esercire nell'attuale configurazione, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione degli stessi, fino alla realizzazione degli interventi di ripristino delle aree confinate normalmente deputate alle attività di selezione meccanica e biostabilizzazione dei rifiuti urbani, attualmente distrutte da un incendio, e comunque non oltre 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento;
- al ripristino della piena funzionalità dell'impianto, autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili in caso di delle attività autorizzate in condizioni di fermo degli impianti a causa di malfunzionamenti, eventi accidentali o manutenzioni straordinarie, previa comunicazione a questa Autorità Competente e agli organi di controllo;

Ritenuto di considerare il presente atto soggetto a modifica automatica subordinatamente a modifiche di norme regolamentari, anche regionali più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato d.lgs.152/2006, ovvero di revoca in caso di sopravvenuto contrasto con la normativa vigente nel periodo di validità dello stesso;

Valutato che:

- il progetto è stato sviluppato dal proponente per rispondere alla gestione del ciclo dei rifiuti per la città di Trapani e per il comprensorio provinciale;
- nell'area in esame non sono presenti impatti ambientali significativi negativi;
- vi è la necessità di regolarizzare quanto in essere;
- in sede di conferenze di servizi, tramite i rispettivi rappresentanti, le Amministrazioni si sono espresse unitariamente in maniera favorevole;

Ritenuto che l'autorizzazione della piattaforma è meritevole di accoglimento e non determina effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana;

Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento;

Ritenuto che i criteri progettuali e gestionali previsti, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni del presente Decreto, sono idonei a perseguire l'attività di trattamento rifiuti, garantendo la tutela dell'ambiente, rispettando la vigente normativa in materia, ed in particolare il d.lgs.152/2006 ed il Decreto M.A.T.T.M. del 29.01.2007;

Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 23.3.2021;

Vista la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00) effettuato il 24.3.2021;

Vista la nota del 24.3.2021, acquisita al protocollo del D.R.A.R in pari data al n.12124, con la quale la Trapani Servizi S.p.A. trasmette l'attestazione del professionista di avvenuto pagamento dei corrispettivi ex art. 36, comma 2 della l.r. 1/2019;

Vista la nota n.17993 del 24.3.2021 acquisita al protocollo del D.R.A.R in pari data al n.12153, con la quale il Dip. Ambiente – STA di Trapani trasmette il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni concernente l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Visto il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

Considerato che oltre ai casi in cui *ope legis* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/11 e

ss.mm.ii.;

Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii.;

DECRETA

Art.1. Le premesse devono intendersi integralmente riportate e trascritte nel presente Decreto. Ai sensi dell'art.29octies e 29nonies del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. è approvato il "Progetto di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Impianto di selezione e biostabilizzazione dei R.U. e compostaggio della F.O.R.D. sito in c.da Belvedere nel territorio del Comune di Trapani. Rinnovo dell'A.I.A D.R.S. n.913 del 15.9.2008 con contestuale modifica non sostanziale" alla Ditta Trapani Servizi S.p.A. - Società Controllata ai sensi dell'art.2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex art.2497sexies da parte del Comune di Trapani. P.I.: 01976500817 con sede legale e direzione via del Serro s.n. – c.da Belvedere - 91100 Trapani.

Il presente provvedimento ha la validità temporale di 10 anni, e sarà riesaminato secondo quanto previsto dall'art.29octies del d.lgs.152/2006.

Art.2. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce le seguenti approvazioni:

- rinnovo-riesame del D.R.S.913 del 15.9.2008;
- realizzazione struttura di circa 1000 mq, in acciaio, quale copertura del piazzale di ricezione rifiuti;
- realizzazione di ulteriori 2 vasche di raccolta del percolato: una da 20,4 mc a servizio del "parco aerato" (dove avviene la fase di maturazione del compost) e una seconda vasca da 26 mc a servizio delle fasi di biostabilizzazione e del sistema di biofiltrazione. Il serbatoio da 20,4 mc sarà realizzato in c.a.v. e collocato all'interno di una vasca in cls preesistente;
- integrazione del bypass trasporto rifiuti ai fini dell'operatività in caso di attività straordinarie;
- integrazione dell'operazione R 12 nell'autorizzazione, intesa come ricondizionamento dei rifiuti non pericolosi, finalizzata ad eliminare le frazioni estranee;
- autorizzazione ad esercire nell'attuale configurazione, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione degli stessi, fino alla realizzazione degli interventi di ripristino delle aree confinate normalmente deputate alle attività di selezione meccanica e biostabilizzazione dei rifiuti urbani, attualmente distrutte da un incendio, e comunque non oltre 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento;
- al ripristino della piena funzionalità dell'impianto fisso, autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili in caso di fermo dell'installazione a causa di malfunzionamenti, eventi accidentali o manutenzioni straordinarie, previa comunicazione a questa Autorità Competente e agli organi di controllo;
- i rifiuti possono essere ammessi in impianto nel rispetto dell'elenco e delle modalità di seguito riportate:

Codice EER	Descrizione	Operazione	Quantità (ton/die)	Quantità complessive
20.03.2001	rifiuti urbani non differenziati	D15, D14, D13, D8, R12	500	giorni lavorativi: 300/anno rifiuti in ingresso all'impianto: 181.500 ton/anno ore lavorative giornaliere: 16
15.01.2006	imballaggi in materiali misti	D15	10	
19.12.2012	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti	D15, D8	30	
20.01.2008	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13, R12, R3	50	
20.02.2001	rifiuti biodegradabili	R13, R12, R3		
20.03.2002	rifiuti dei mercati	R13, R12, R3		
20.03.2007	rifiuti ingombranti	D15	5	
20.03.1999	rifiuti urbani non specificati altrimenti	D15, D14, D13, D8, R12	10	

In casi eccezionali e previa determinazione di questa Autorità Competente, potrà essere raggiunta la potenzialità effettiva di trattamento dell'impianto, pari a 640 ton/die così come già autorizzata con DRS 913/2008.

Art.3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce ai sensi dell'Allegato IX alla parte seconda del d.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (titolo I, della parte V del d.lgs.152/2006);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV della parte III del d.lgs.152/2006);
- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti

(art.208 del d.lgs.152/2006).

- Art.4.** Il Gestore IPPC dovrà far pervenire con congruo anticipo alla Strutture Territoriali di ARPA, al Libero Consorzio comunale di Trapani, all'ASP di Trapani, la comunicazione con le date in cui intende effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle vigenti normative in materia. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire alle preposte Autorità di Vigilanza e Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte. Il Gestore è altresì obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari.
- Art.5.** Ai sensi dell'art.29^{decies} del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al gestore l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il gestore non adempia a quanto imposto, l'Autorità Competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- Art.6.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata a quanto previsto dai D.R.S. 1196 e 1197 del 24.11.2020; del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A..
- Art.7.** La presente Autorizzazione Integrata Ambientale è subordinata al rispetto delle condizioni di legge, autorizzazioni, e norme tecniche in premessa citate, nonché delle seguenti prescrizioni e quelle dettate dagli Enti nel corso della procedura autorizzativa, come successivamente riportate:

PRESCRIZIONI GENERALI

- Ogni anomalia gestionale che potrebbe diminuire lo standard prescritto di protezione ambientale deve essere prontamente comunicata all'Autorità Competente e agli organi di controllo;
- il Gestore ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
- gli impianti dovranno essere gestiti e monitorati in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, evitando che si generino cattivi odori ed emissioni diffuse nonché fuoriuscite di reflui o percolati tecnicamente convogliabili;
- dovranno essere attuate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ponendo, in particolare, in essere le misure di sicurezza idonee a prevenire i rischi di natura biologica, chimica e i pericoli di esplosione connessi all'uso di macchinari ed attrezzature nonché tutti i rischi di carattere generale connessi con le attività lavorative che si andranno a svolgere;
- la conduzione degli impianti è subordinata al rispetto della normativa di sicurezza antincendio vigente in materia e all'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dagli artt.3 e 4 del DPR n.151/2011 nonché a quanto previsto dal DM 07.8.2013;
- devono essere determinati i livelli di rumore preesistenti, in prossimità dei ricettori, tramite misure articolate sul territorio, ai sensi del D.M. Ambiente 16 marzo 1998. In particolare unitamente a tali misure devono essere forniti gli elementi descrittivi delle condizioni in cui sono state eseguite (tempo di integrazione, tempo di osservazione, periodo della giornata in cui è avvenuta la misura, andamento temporale del descrittore acustico o storia del rumore);
- deve essere eseguita una analisi previsionale quantitativa dei livelli sonori generati dalle singole sorgenti di rumore e dall'insieme delle sorgenti che possono essere attivate contemporaneamente, nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante;
- dovranno essere individuati i ricettori presenti nelle vicinanze dell'impianto, ai fini della valutazione delle immissioni rumorose tramite le seguenti misure in conformità al Decreto 16 marzo 1998:
- rumore differenziale per ciascun ricettore individuato in una determinata postazione interna, nelle abitazioni, ed esterna in facciata, sulle ventiquattro ore, relativamente al periodo diurno o notturno interessato o ad entrambe;

- le verifiche e valutazioni dovranno essere effettuate una prima volta entro i primi tre mesi dall'attivazione dell'impianto e successivamente con frequenza triennale;
- i punti assunti per il campionamento dovranno essere mantenuti accessibili per il campionamento ed il controllo da parte degli organi competenti;
- i processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'art.6, del DM 24 giugno 2015 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e ss.mm.ii. Il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento deve presentare un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a $1000\text{mg O}_2 \times \text{KgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$ e, comunque, in accordo con i criteri di ammissibilità in discarica dell'impianto di smaltimento finale;
- le aree di movimentazione dei mezzi, carico, scarico e parcheggio dovranno essere opportunamente pavimentate e dotate di canale di raccolta delle acque di dilavamento;
- i mezzi di trasporto conferitori all'impianto dovranno essere del tipo chiusi a tenuta;
- lo scarico dei rifiuti nelle aree di stoccaggio e trattamento, da parte dei mezzi conferitori, dovrà avvenire in zona confinata ed a cielo chiuso, ed in mancanza di tale requisiti -e fino alla loro implementazione- sospeso durante il verificarsi condizioni meteo non idonee (esempio forti venti, forti temporali);
- prima dell'uscita dalle aree di scarico, i mezzi conferitori dovranno subire il lavaggio delle ruote al fine di evitare che residui dei rifiuti possano essere dispersi nei piazzali antistanti;
- disporre di una rete antivolatile a maglia piccolo sul letto del biofiltro;
- disporre su tutte le superfici, piane o inclinate, potenziali posatoi di uccelli, di dissuasori d'appoggio;
- i depositi temporanei di tutti i rifiuti in uscita, separati per tipologia, dovranno essere stoccati in ambienti chiusi;
- dovrà essere eseguita la pulizia giornaliera delle aree esterne scoperte antistanti le aree di messa e riserva e deposito temporaneo interessate dalla movimentazione dei mezzi meccanici e comunque di tutte le aree interessate da residui;
- dovrà essere eseguita la disinfezione periodica dell'impianto mediante idoneo trattamento atto ad evitare infestazione murina, da zanzare e mosche;
- dovrà essere eseguita la derattizzazione periodica dell'impianto al fine di limitare/eliminare la presenza di significative popolazioni di roditori, che possono costituire fonti trofiche attrattive per diverse specie di uccelli;
- in particolare le pavimentazioni delle aree di carico e scarico dei rifiuti, dovranno essere accuratamente pulite al termine di ogni utilizzo e dovrà essere realizzato un sistema di raccolta delle acque di pulitura che confluisca nel sistema di raccolta del percolato, in modo da separare queste acque dal sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- il percolato prodotto sia in fase di scarico dei rifiuti che in fase di processo dovrà essere raccolto attraverso opportuna canalizzazione e convogliato presso vasche di raccolta all'uso dedicate per essere successivamente inviato ad impianto di smaltimento idoneo di cui dovrà essere acquisita la disponibilità a trattare le quantità di percolato prodotta dall'impianto;
- le vasche dovranno essere svuotate non appena raggiunto il 90% della capienza massima e comunque il percolato raccolto dovrà essere smaltito almeno ogni due mesi;
- non sono consentiti depositi o stoccaggi di materie prime e/o rifiuti al di fuori degli spazi individuati e debitamente indicati nella planimetria dell'impianto;
- sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto siano minimizzate le emissioni nocive (polveri, inquinanti, sostanze osmogene, emissione di gas di scarico, emissione di rumore e vibrazioni da parte delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto, ecc.), evitando che si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente riferibili alle lavorazioni effettuate;
- tutte le attività previste nell'impianto dovranno essere eseguite con l'adozione di specifiche cautele operative e di controllo e siano rigorosamente rispettate le norme tecniche
- l'esecuzione dell'attività di manutenzione degli impianti che può prevedere interruzioni di servizio dovrà essere preventivamente concordata con il DRAR;
- la Ditta è onerata di trasmettere il progetto esecutivo a questa Autorità Competente,

dovrà dare comunicazione dell'inizio dei lavori a tutti gli Enti interessati al procedimento e ad ultimazione dei lavori produrre perizia asseverata da tecnico abilitato che attesti la conformità dei lavori al progetto esecutivo.

Il Gestore dovrà:

- classificare i rifiuti decadenti dall'attività di gestione autorizzata come stabilito al punto 1) dell'allegato D alla parte IV del d.lgs.152 del 03.4.2006 che prevede “*la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n.1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017*”, fermo restando la possibilità di qualificare rifiuti derivanti da altre attività ausiliarie non direttamente legate alla gestione dei rifiuti trattati quali ad esempio colaticci, manutenzione mezzi/edifici, gestione magazzini, etc.. (esempi non esaustivi), utilizzando gli appropriati codici CER secondo l'origine degli stessi;
- garantire la tracciabilità dei rifiuti sino alla loro destinazione finale nel rispetto di quanto previsto dagli artt.188, 188bis, 190 e 193 del d.lgs.152/2006, anche al fine di consentire l'attività di controllo agli organi preposti;
- considerare concluso il ciclo di trattamento biologico, che non deve essere inferiore a 21 giorni, attraverso la valutazione del parametro IRDP, avendo come riferimento il valore $IRDP < 1000 \text{ mg O}_2 \times \text{KgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$.
- stoccare i rifiuti organici putrescibili da raccolta differenziata esclusivamente nel previsto capannone, confinato e dotato di aspirazione e trattamento dell'aria, e comunque non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 48 ore, salvo casi eccezionali;
- realizzare il capannone destinato alle fasi di stoccaggio e miscelazione/omogeneizzazione del rifiuto organico putrescibile in modo da garantire il contenimento delle emissioni odorigene. A tal fine il suddetto capannone dovrà essere tamponato e dotato di apertura di accesso a chiusura automatica;
- non superare i valori limite di emissione fissati dal presente parere che rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto in argomento. Tali limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto;
- rispettare per l'attività di compostaggio tutte le condizioni prescritte al punto 16 dell'Allegato 1 sub-Allegato 1 del D.M 05.02.1998 e ss.mm.ii.;
- considerare concluso il ciclo di trattamento della frazione organica secondo quanto stabilito dall'Ordinanza Commissariale del 29 maggio 2002, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 27 del 14.06.2002, con la quale vengono approvate le “Linee Guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”;
- rispettare ai fini della produzione di compost di qualità le condizioni previste del d.lgs. 75 del 29 aprile 2010 recante “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”;
- annotare in apposito registro le quantità di compost di qualità prodotto;
- acquisire l'autorizzazione sismica ai sensi della L.64/74 e ss.mm.ii. prima della realizzazione della tettoia.

Dipartimento Ambiente – Servizio 1

- gli impianti potranno esercire nell'attuale configurazione, in particolare per quanto riguarda l'ubicazione degli stessi, fino alla realizzazione degli interventi di ripristino delle aree confinate normalmente deputate alle attività di selezione meccanica e biostabilizzazione dei rifiuti urbani, attualmente distrutte da un incendio, e comunque non oltre 12 mesi dal rilascio del presente provvedimento;
- il proponente al fine di continuare ad utilizzare i suddetti impianti mobili all'interno dell'installazione IPPC in parola, quali impianti di riserva al fine di garantire l'esercizio delle attività autorizzate in condizioni di fermo degli impianti a causa di malfunzionamenti, eventi accidentali o manutenzioni straordinarie, dovrà adeguare gli stessi alle BAT Conclusions relative agli impianti di trattamento rifiuti adottate dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018. La verifica della conformità con le BAT Conclusions di riferimento dovrà essere

effettuata dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.R.S. n. 913 del 15/09/2008 attualmente in corso;

- il proponente nell'esercizio degli impianti è tenuto al rispetto alle condizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi sopracitati: Ordinanza Commissariale del 29.11.2004, D.R.S. n.913 del 15.9.2008, D.D.G. n.402 del 08.5.2018, D.D.G. n.1376 del 20.11.2018 e D.A. n.237/GAB del 08.9.2020;
- nel periodo di conduzione dell'installazione IPPC tramite le strutture impiantistiche mobili la Società Trapani Servizi è onerata di verificare il rispetto di quanto previsto nel Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con DRS n.913/2008 effettuando i monitoraggi con le modalità previste dal suddetto PMC, da sottoporre a revisione per tenere conto del nuovo assetto impiantistico fino al superamento del periodo di emergenza e ripristino delle strutture impiantistiche fisse;
- il proponente dovrà garantire che in uscita dal biofiltro non si superi il valore di 300 OuE/m³. Poiché in termini di emissioni di odori le maggiori criticità sono connesse non solo alle emissioni convogliate al biofiltro, quanto alle emissioni diffuse dovute al trasferimento della biomassa in ambienti non confinati, il valore soglia di 300 OuE/m³ dovrà altresì essere garantito lungo il perimetro del sito, individuando più punti di misura rappresentativi. Il proponente concorderà con ARPA la frequenza e le modalità di misura. Qualora, a seguito di tali attività di monitoraggio, si dovessero riscontrare superamenti del limite imposto per le sostanze odorigene, il proponente dovrà immediatamente provvedere ad adottare misure puntuali di contenimento, eventualmente presentando ad ARPA un progetto di misure mitigative;
- data la presenza di case sparse limitrofe all'impianto, dovrà essere presentato un piano di monitoraggio per la componente odori per la fase di esercizio, da sottoporre ad approvazione di ARPA. Il monitoraggio dovrà essere effettuato per 12 mesi dall'avvio dell'esercizio, ovvero nel minor termine di entrata in esercizio dell'Impianto principale. Successivamente, nel caso di fermo dell'Impianto principale ed attivazione del presente, il monitoraggio dovrà essere riattivato ove il fermo si prolunghi oltre 30 gg. Il monitoraggio dovrà svolgersi con cadenza mensile e campagne di acquisizione bisettimanali in continuo. Sulla base dei risultati del monitoraggio potranno essere definite ulteriori misure di mitigazione, d'intesa con ARTA. Le soglie di anomalia saranno concertate con ARPA;
- prima dell'avvio dell'esercizio dovrà essere puntualmente garantita l'impermeabilizzazione delle aree di pertinenza, trasmettendo successivamente ad ARTA – entro 30 gg. dall'avvio dell'esercizio - una Relazione illustrativa con documentazione fotografica, rappresentativa di tutte le aree;
- i bacini di contenimento dei serbatoi di percolato dovranno avere un volume utile pari almeno al 100% del volume del serbatoio, dovranno essere impermeabilizzati e con pozzetto di fondo con pompe per lo svuotamento;
- la rete di raccolta del percolato dovrà essere realizzata con camicia di ispezione e previste verifiche di eventuali perdite nel piano di monitoraggio e controllo;
- per i serbatoi di stoccaggio del percolato si deve prevedere un rivestimento interno in resina epossidica o con telo HDPE, ovvero dovranno prevedersi serbatoi in vetroresina;
- prima dell'ingresso ai serbatoi sono installate valvole di ritegno a palla in modo da evitare il reflusso di liquido;
- all'interno dei serbatoi saranno previste sonde di livello che comandano l'arresto delle pompe in caso di troppo pieno.

Dipartimento Ambiente – STA Trapani

Fanno parte integrante di questo parere endoprocedimentale tutte le prescrizioni già inserite nel D.R.S. ARTA n.913 del 15.09.2008, le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera rilasciate dall'ARPA con parere prot. ARPA n.10116 del 25.02.2020, le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera inserite nel parere n.376/2020 del 19.11.2020 della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni ambientali di competenza regionale dell'A.R.T.A., ed infine le prescrizioni inserite nei D.R.S. n.1196 e D.R.S. n.1197 del 24.11.2020 del Servizio 1/DRA "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali", a

cui si integrano le seguenti prescrizioni di questa S.T.A. di Trapani:

Biofiltro:

- mantenere un'adeguata umidità relativa dell'aria in ingresso al biofiltro (si considera un valore ottimale quando è circa il 95%);
- il Sistema di umidificazione del biofiltro dovrà essere tale da garantire che l'umidità relativa del mezzo filtrante sia assicurata in un range del 40-60%;
- equilibrare le arie inviate al sistema di filtrazione al fine di assicurare il funzionamento ottimale della massa filtrante;
- distribuire omogeneamente il flusso dell'aria attraverso un adeguato sistema di distribuzione;
- adeguare la capacità tampone del mezzo filtrante in modo da prevenire i fenomeni di acidificazione;

Emissioni in atmosfera:

- per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, il gestore dovrà rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte quinta del D. Lgs152/2006 e ss.mm.ii.;
- per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, così come previsto dalla BAT 14, le fasi di lavorazione dei rifiuti organici putrescibili dovrà essere condotto in ambiente confinato dotato di aspirazione e trattamento dell'aria. Il sistema di aspirazione dovrà essere dimensionato in modo da garantire un numero di ricambi d'aria all'interno del capannone pari almeno a 3 ricambi/ora, la cui mandata deve essere trattata nel previsto sistema di abbattimento delle emissioni.
- i rifiuti in ingresso dovranno essere avviati alla fasi di selezione in modo continuo. Non è ammesso lo stoccaggio di rifiuti organici putrescibili in ambiente non confinato.
- in conformità a quanto previsto dalla BAT 13, per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:
 - o un protocollo contenente azioni e scadenze,
 - o un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10 da concordare con ARPA Sicilia,
 - o un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,
 - o un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.
- così come prescritto all'art.1 punto 5) del D.R.S. n.1196/2020 del Servizio 1, il gestore dovrà garantire che il valore di concentrazione di sostanze odorigene in aria non sia superiore a 300 OuE/m³ lungo il perimetro del sito, individuando più punti di misura rappresentativi.
- al fine di verificare il rispetto di tale limite il Gestore, entro tre mesi dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre un Piano di monitoraggio degli odori che preveda il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse; tale piano dovrà fare riferimento ai metodi di campionamento e analisi previsti dal documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", approvato dal Consiglio nazionale SNPA del 3 ottobre 2018 e adottato con delibera n. 38/2018, e dovrà definire in accordo con ARPA Sicilia, le modalità di esecuzione del campionamento, di analisi dei campioni prelevati e di valutazione dei risultati. Il Gestore dovrà relazionare su tali attività di monitoraggio l'Autorità Competente al rilascio dell'AIA e questa STA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.
- qualora, a seguito delle attività di monitoraggio, dovessero registrarsi valori di concentrazione delle sostanze odorigene superiori ai limiti fissati dovrà essere previsto il confinamento delle attività responsabili delle emissioni odorigene, individuate nel piano di gestione degli odori, presentando nei successivi 6 mesi un progetto all'Autorità competente.
- ai sensi dell'art.271, comma 14, del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto del sistema di abbattimento delle emissioni diffuse di polveri tale da non permettere il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, il gestore è onerato, entro le otto ore

successive, di informare questo Dipartimento dell'Ambiente – S.T.A. di Trapani ARPA Sicilia Struttura Territoriale di Trapani e il Libero Consorzio Comunale di Trapani e di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Qualora tale guasto si verifichi in corrispondenza di eventi ventosi significativi (>10 m7s) il gestore dovrà fermare l'impianto;

- il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Trapani) competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

Ulteriori prescrizioni:

- gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Trapani e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e del presente decreto;
- non è ammesso il recupero di rifiuti contenenti amianto nello stabilimento oggetto del presente parere;
- ai sensi dell'art.269, comma 8 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica e i relativi allegati alla domanda di autorizzazione deve essere comunicata, oltre che al D.R.A. – S.T.A. di Trapani, al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

ARPA Sicilia

- il gestore provvederà ad adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'art.29 decies comma 1 del d.lgs.152/06 ss.mm.ii., e a darne comunicazione alla UOC Attività produttive area occidentale di questa Agenzia nei medesimi tempi;
- il gestore provvederà a trasmettere alla UOC Attività produttive area occidentale, con almeno 30 giorni di anticipo, il calendario delle attività di autocontrollo con il dettaglio dei punti e le matrici oggetto di accertamento;
- la frequenza, i metodi, lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come previsti nel PMC approvato ed aggiornato, potranno essere emendati dietro assenso scritto dell'Autorità Competente;
- salvo differente avviso dell'Autorità Competente, i risultati dell'attività di autocontrollo, condotta dal gestore, dovranno essere trasmessi alla UOC Attività produttive area occidentale entro 90 giorni dalla loro effettuazione;
- in caso di inconvenienti, di incidenti o di superamento dei limiti applicabili, che possano influire in modo significativo sull'ambiente, anche per un solo parametro ed indipendentemente dalla frequenza prevista per la trasmissione della relazione periodica dei risultati, il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Competente ed all'organo di controllo, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 3c del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- i punti di emissione dovranno essere conformi alle Norme UNI di riferimento ed alla normativa di settore, anche in termini di accessibilità in sicurezza ai suddetti punti;
- con riferimento alle attività a carico dell'ente di controllo, in analogia a quanto previsto per analoghi impianti e nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art.29-decies comma 11 bis del d.lgs.152/2006 da parte dell'Autorità Competente, questa Agenzia svolgerà una ispezione annuale;
- la Ditta è onerata di predisporre prima della presentazione del progetto esecutivo, come indicato nel parere ARPA 1106/2020, un cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento di confinamento dell'area di ricezione sotto la nuova tettoia, che comunque dovrà essere completato entro un anno dal rinnovo dell'autorizzazione.

L.C.C. di Trapani

- dovranno esseri tenuti distinti registri per le annotazioni riguardanti il carico/scarico del percolato e di eventuali altri rifiuti liquidi;

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI

- di predisporre il Piano di Emergenza Interno, così come previsto dalle Linee Guida del Ministero degli Interni in merito alla gestione degli stoccaggi dei rifiuti da trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani e alla Prefettura di Trapani

- Art. 8.** Il Gestore, entro 30 gg dall'emissione del presente provvedimento dovrà produrre a questo Ufficio la seguente documentazione:
- garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n.2196 del 02.12.2003 d.lgs. e rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B. a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dall'attività autorizzata e a copertura delle spese derivanti da eventuali danni ambientali causati dalle operazioni di smaltimento rifiuti, compresa la bonifica e ripristino ambientale, senza soluzione di continuità inerenti il sito;
 - nomina ed atto di accettazione del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - nomina ed atto di accettazione del Responsabile del Piano di Monitoraggio e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - contratto di acquisizione dell'impianto Ambitek srl.

Art. 9. Il gestore dovrà conformarsi ai seguenti limiti di emissione:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Valori limite di emissione (mg/Nm ³)
E1.A - E1.B	Biofiltro	83.000	Polveri totali	5
			Composti solforati	1 ⁽¹⁾
			Composti azotati	1 ⁽²⁾
			C.O.V.	10 ⁽³⁾
			Mercaptani	1
			Odore	200 ⁽⁴⁾
<p>(1) Come H₂S</p> <p>(2) Come NH₃</p> <p>(3) Carbonio Organico Totale (C.O.T.)</p> <p>(4) Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/m³)</p>				

- Art. 10.** Relativamente allo scarico delle acque meteoriche, delle acque bianche, il gestore è obbligato a rispettare i limiti per lo scarico di cui all'All.5 alla parte terza del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..
- Art. 11.** La Società deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art.193 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.. Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art.187 del d.lgs. 152/2006 come modificato dall'art.15 del d.lgs.205/2010.
- Art. 12.** Ai sensi dell'art.29 del d.lgs.152/06 e ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'avvenuta realizzazione dei progetti autorizzati dovrà essere comunicata al Comune di Trapani, al Libero Consorzio comunale di Trapani, ad ARPA Sicilia, e al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. A tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione prevista dall'art.1 della legge regionale 23 giugno 2014 n.14.
- Art. 13.** Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento. Qualunque variazione della Società (della sede legale, del Legale rappresentante, degli amministratori muniti di rappresentanza, etc.) o del Direttore tecnico o di cessione d'azienda o di parte di essa, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Art. 14.** Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale della Trapani Servizi S.p.A., i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art.86 comma 3 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale, a trasmettere a questa Autorità Competente apposita comunicazione.
- Art. 15.** Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del d.lgs.159/2011 e ss.mm.ii..
- Art. 16.** La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e

funzionamento dell'impianto di cui all'art. 1

Art. 17. Il Libero Consorzio comunale di Trapani, anche avvalendosi del personale di A.R.P.A. Sicilia, potrà eseguire un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Il libero consorzio comunale di Trapani effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art.197 del d.lgs.152/2006, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A. Sicilia.

Art. 18. Al presente decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art. 19. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014, come modificato dall'art.98 comma 6 della l.r.9 del 07.5.2015 e trasmesso alla ditta.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Trapani, Libero Consorzio comunale di Trapani, Prefettura di Trapani, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. Sicilia, Dipartimento regionale dell'ambiente dell'A.R.T.A., Area 2 – STA Trapani - Dipartimento regionale dell'Ambiente dell'A.R.T.A..

L'Istruttore

Francesco Lombardo

firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'Ufficio

Il Dirigente generale
Foti